

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2022, n. 11

Modifiche ed integrazioni al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm., recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".

(GU n.3 del 21-1-2023)

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 33/Sez. gen. del 18 agosto 2022).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in particolare l'art. 24;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;

Visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) ed il Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, relativo alla disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica;

Visto l'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto l'art. 14 del d.P.G.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 21 luglio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1494 del 15 settembre 2017;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1394 del 5 agosto 2022;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Nell'esercizio della competenza primaria in materia di urbanistica e piani regolatori prevista dall'art. 8, numero 5) dello Statuto speciale e in attuazione delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici stabilite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), secondo quanto previsto dall'art. 49 dello stesso decreto, il presente regolamento reca modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile.

Art. 2

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituita dalla seguente:

«c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica;».

2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' abrogata.

Art. 3

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di questo regolamento si applicano le definizioni di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello e riqualificazione energetica, stabilite dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), le altre definizioni stabilite dalle vigenti norme statali in materia di certificazione energetica e di prestazione energetica degli edifici.».

2. I commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono abrogati.

Art. 4

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituita dalla seguente:

«a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 65 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, solo nel caso in cui, previo giudizio, rispettivamente della struttura provinciale competente per la tutela dei beni culturali o per la tutela del paesaggio, il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;».

2. La lettera g) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituita dalla seguente:

«g) le opere e i manufatti precari con le caratteristiche di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15);».

3. La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituita dalla seguente:

«i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalita' standard (18°C - 20°C). Resta fermo il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni statali relativi all'integrazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici all'interno di questi edifici;».

4. Dopo la lettera 1) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' inserita la seguente:

«1-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti.».

5. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituito dal seguente:

«Gli edifici di cui alle lettere a), b), f) e h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 3 e comma 4.».

Art. 5

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, i requisiti minimi di prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «I requisiti minimi di prestazione energetica».

2. Il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Questo articolo non si applica nei casi di impossibilita' tecnica, derivante dall'incompatibilita' con la tutela dei caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio o con gli strumenti urbanistici, di ottemperare agli obblighi di efficienza energetica definiti negli allegati. In tali ipotesi le ragioni dell'impossibilita' tecnica e la non fattibilita' delle diverse opzioni tecnologiche disponibili sono specificate nella relazione tecnica di cui all'art. 4-bis.

7-ter. Se coibentare esternamente le pareti perimetrali dell'edificio e' incompatibile con la tutela dei caratteri storici, artistici o tipologici dello stesso, o con i regolamenti edilizi comunali, l'edificio e' coibentato dall'interno se tale intervento puo' essere effettuato nel rispetto delle disposizioni relative alle superfici e alle altezze minime delle singole unita' immobiliari e dei singoli locali, anche in deroga agli standard di prestazione energetica individuati negli allegati a questo regolamento. Se, sulla base di una verifica contenuta nella relazione tecnica di cui all'art. 4-bis, la coibentazione interna non risulta economicamente conveniente o tecnicamente fattibile si applica il comma 7-bis.».

Art. 6

Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Relazione tecnica). - 1. Per attestare il rispetto dei requisiti di prestazione energetica contestualmente alla domanda di permesso di costruire, alla segnalazione, alla comunicazione prevista per gli interventi liberi o alla comunicazione di inizio lavori asseverata e' depositata la relazione tecnica di cui all'art.

8, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/844, che modifica la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva n. 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).».

Art. 7

Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) ristrutturazioni importanti di secondo livello.».

Art. 8

Modificazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al comma 8 dell'art. 7 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 le parole: «Tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della medesima legge.» sono soppresse.

Art. 9

Modificazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' inserito il seguente:

«2-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5, i punti 4, 5 e 7 dell'allegato A, il punto 3 dell'allegato A-bis e il punto 1 dell'allegato A-ter, come modificati o inseriti dal decreto del Presidente della provincia recante "Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e abrogazioni connesse" si applicano alle domande di permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attivita', comunicazione per opere libere, comunicazione di inizio lavori asseverata, richiesta di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dal 1° ottobre 2022. Alle domande, segnalazioni, comunicazioni, richieste presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli previgenti.».

Art. 10

Modificazioni dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Il punto 4 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituito dal seguente:

«4. Copertura da fonte rinnovabile

Gli edifici, pubblici e privati, devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura da fonte rinnovabile del 65 per cento dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria e del 65 per cento della somma dei consumi previsti per la produzione dell'acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e, ove presente, la climatizzazione estiva.

Gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico degli edifici pubblici e privati non possono essere assolti impiegando energia elettrica, ancorche' prodotta da fonti rinnovabili, per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule).

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) puo' essere conteggiata

in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;

in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia elettrica assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione del calore utile per l'impianto;

in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei relativi ausiliari elettrici.

Per il calcolo della potenza degli impianti alimentati da fonte rinnovabile che devono essere installati nell'edificio o nelle relative pertinenze si applica quanto previsto dal punto 2 dell'allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, il coefficiente K di cui al punto 2.3 dell'allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021 e' pari a quello definito per gli edifici esistenti.

Per quanto non diversamente stabilito da questo punto, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato III del decreto legislativo n. 199 del 2021.».

2. Al punto 5 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo le parole: «EPclasse,lim = 17 kWh/m3 anno, per tutte le altre categorie» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione i predetti limiti di EPclasse sono pari a:

EPclasse,lim = 50 kWh/m2 anno, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 412/1993);

EP classe, lim = 14 kWh/m³ anno, per tutte le altre categorie.».

3. Al punto 6 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 la tabella 12 e' sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 12

Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n50 lim)».

4. Il punto 7 dell'allegato A del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituito dal seguente:

«7. Generatori a biomassa - L'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e' consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella tabella 13.

Tipologia	Norma di riferimento
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet	UNI EN 15270

Tabella 13

Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto.

I nuovi generatori di calore alimentati a biomassa installati devono essere classificati con almeno quattro stelle, come da certificazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). A partire dal 15 ottobre 2024 per i nuovi impianti installati e' obbligatoria la classificazione con almeno cinque stelle.

Per le caldaie a biomassa e' obbligatoria l'installazione di prodotti che rispettino i requisiti della norma UNI EN 303-5 e che siano corrispondenti come minimo alla classe cinque della stessa.

L'installazione di caldaie a biomassa con P inferiore o uguale a 500 kW come definite dalla norma UNI EN 303-5, e' consentita se sono installati:

1. un sistema di accumulo termico finalizzato a garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico e minimizzare i cicli di accensione e spegnimento. Il sistema di accumulo e' dimensionato sulla base dell'analisi del sistema edificio-impianto come previsto dalla norma UNI EN 303-5 e non deve in ogni caso essere inferiore a 20 l/kW, per le caldaie a caricamento automatico, ed a 55 l/kW, per quelle a caricamento manuale;

2. una pompa di calore o un impianto solare termico per la copertura di almeno il 50 per cento del fabbisogno di acqua calda sanitaria.».

Art. 11

Modificazioni dell'allegato A-bis del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Il punto 3 dell'allegato A-bis del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Coefficiente medio globale di scambio termico

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella tabella 1.

Ai fini della verifica del coefficiente H'T e' necessario considerare sia le parti opache sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'elemento oggetto di intervento solo nel caso in cui entrambe siano di proprieta' del medesimo soggetto. Se le parti opache appartengono ad un soggetto diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell'H'T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene. In caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione va condotta sull'intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprieta' degli stessi.

Intervento	H't(W/m ² K)
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62

Tabella 1 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m²K)

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

Art. 12

Modificazioni dell'allegato A-ter del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. Al punto 1 dell'allegato A-ter del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 dopo le parole: «I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di meta' del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «; nel caso in cui le parti opache appartengano a un soggetto diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti e in caso di intervento sulla sola parte opaca, i valori delle tabelle 1, 2 e 3 non si considerano comprensivi dei ponti termici tra finestra e muro».

Art. 13

Abrogazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 e del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

1. Gli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della provincia n. 11-13/Leg del 2009 sono abrogati.

2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)) e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: Fugatti

(Omissis).